



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

PROCURA GENERALE DI TRENTO

URGENTE

17.3.2020

Circolare n. 2 Covid.

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

LORO SEDI

Oggetto: attuazione del d.l. 2020, n. 11 e di altre disposizioni in materia di contenimento del contagio – udienze – *smart working* e presenze in ufficio.

Ad integrazione e chiarimento della nota circolare del 9.3.2020, contenente prime indicazioni operative e organizzative per l'attuazione del d.l. 2020, n. 11, si ritiene necessario ed urgente rappresentare quanto segue.

1. Rinvio ex lege delle udienze nel c.d. periodo cuscinetto.

Come espressamente evidenziato nella nota circolare del 9.3.2020, nel c.d. periodo cuscinetto (9.3.2020 al 22.3.2020) tutte le udienze civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22.3.2020, salve le eccezioni tassativamente previste.

Il rinvio, va ribadito, opera per legge, rimanendo escluso che si possa procedere con provvedimento adottato in udienza per ogni singolo processo, civile o penale, essendo evidente la *ratio legis* volta limitare sia i movimenti sul territorio sia accessi e assembramenti nelle sedi giudiziarie.

La norma ha carattere imperativo e contiene una regola cautelare di prevenzione del contagio, individuata normativamente, che deve essere inderogabilmente osservata.

La tipicizzazione della regola cautelare (rinvio *ex lege*) esclude, poi, ogni misura derogatoria opzionale e alternativa, compreso il rinvio in udienza disposto alla presenza di un solo difensore e del P.M.

2. Proroga del c.d. periodo cuscinetto.

Quanto precede è destinato a valere anche nell'ipotesi di proroga del c.d. periodo cuscinetto e, quindi, anche nel caso di proroga che, con decreto legge di imminente pubblicazione, dovrebbe essere disposta sino al 15.4.2020.

3. Udienze successive al periodo cuscinetto.

Secondo il d.l. 2020, n. 11, per le udienze fissate in data successiva al periodo cuscinetto e sino al 31.5.2020 (o altra data che venisse stabilita in caso di proroga), la disciplina da adottare, anche per la trattazione delle udienze, è rimessa (in forma vincolante) a misure che, in relazione alle specifiche esigenze sanitarie e giudiziarie proprie di ogni distretto, dovranno essere adottate dai Capi degli uffici giudiziari, sentita l'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, d'intesa con i Capi di Corte.

Per tale fase la normativa primaria prevede, quindi, la procedimentalizzazione e l'uniformità, su base distrettuale, delle disposizioni organizzative, in evidente correlazione con la variabilità territoriale delle esigenze sanitarie.

Anche per tale fase, quindi, è escluso per legge che possano essere adottate anticipatamente e programmaticamente, nell'ambito di ciascun ufficio, iniziative opzionali, autonome, disomogenee e disancorate dalle indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Rimane salva, naturalmente, ed è anzi auspicata, la trasmissione di ogni proposta ritenuta utile al fine della predisposizione della disciplina uniforme per la quale, come già comunicato, ogni utile indicazione delle Autorità sanitarie è già stata richiesta anticipatamente ai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

4. Presenza in ufficio dei magistrati.

L'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (in G.U. n. 62 del 9 marzo 2020), in vigore dal 10.3.2020), ha esteso all'intero territorio nazionale le disposizioni dell'art. 1 del D.P.C.M. 8.3.2020 (in G.U. n. 59 dell'8.3.2020).

L'art. 1, co. 1, di tale D.P.C.M., fra l'altro, prevede il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche, salvi gli spostamenti motivati da *comprovate esigenze lavorative*.

La norma ha portata generale e trova applicazione, pertanto, anche al personale di magistratura, essendo gli spostamenti fuori dall'abitazione consentiti non sulla base di una presunta, astratta e generale esigenza di lavoro collegata allo *status*, ma soltanto per *comprovate esigenze lavorative*.

È, perciò, indispensabile che i Capi degli Uffici Giudiziari individuino, anche per macroaree, quali siano le effettive e concrete esigenze di lavoro che giustificano, in quanto indifferibili, lo spostamento del magistrato dalla propria abitazione per raggiungere l'ufficio, competendo ogni valutazione al riguardo ai titolari delle funzioni di organizzazione dell'ufficio stesso.

Non essendo tutte le attività indifferibili, infatti, il divieto di spostamenti fuori dalla propria abitazione va osservato anche dai magistrati, salva la presenza in ufficio dei soli magistrati, individuati dal Capo dell'ufficio, dei quali la presenza sia riconosciuta indispensabile per singole attività *concretamente ed effettivamente* indifferibili.

Gli altri magistrati continueranno a svolgere il proprio lavoro da casa e a casa, essendo consentito il temporaneo trasferimento nelle rispettive abitazioni dei fascicoli processuali e altri atti non accessibili da remoto.

Si tratta anche in questo caso di regole cautelari dirette alla prevenzione del contagio non solo nell'interesse individuale, ma dell'intera collettività, regole cautelari imposte dalla normativa emergenziale che hanno un diretto fondamento costituzionale perché, nel bilanciamento dei valori costituzionalmente tutelati, è indubbio che la preminenza debba essere riconosciuta alla salute *come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività* (art. 32).

5. Presenza in ufficio del personale amministrativo.

La presenza in ufficio del personale amministrativo deve, del pari, essere ridotta al minimo indispensabile, limitandola alle unità assolutamente necessarie per assicurare le attività indifferibili che richiedano come imprescindibile la prestazione lavorativa *in presenza*.

Tutto il restante personale, anche a turno, deve svolgere attività lavorativa in posizione di c.d. *smart working* che, come chiarito dalla direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, costituisce la modalità *ordinaria* di prestazione dell'attività lavorativa.

La prestazione in *presenza* è, pertanto, da intendersi come eccezionale e deve trovare fondamento sia nella assoluta indifferibilità della prestazione, sia nell'impossibilità di assicurarla da remoto.

Il D.P.C.M. 1.3.2020 stabilisce, infatti, che le pubbliche amministrazioni *assicurano* lo svolgimento *in via ordinaria* delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, *anche in deroga agli accordi individuali* e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22.5.2017, n. 81 *e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*.

La stessa disciplina va applicata al personale regionale degli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige sulla base della circolare regionale del 16.3.2020, ulteriormente ribadita con altra circolare diramata in data odierna.


Secondo le disposizioni dell'Amministrazione regionale tutto il rimanente personale (esclusi i presenti in ufficio per le sole attività assolutamente indifferibili per le quali è indispensabile la presenza e i dipendenti in *smart working*) *dovrà* (non potrà) rimanere

assente dal servizio utilizzando gli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo regionale 1.12.2008 e s.m. (ferie ecc.).

I Capi degli Uffici giudiziari sono pregati di assicurare con la massima urgenza la piena e generale applicazione delle norme sopra richiamate, vigilando sulla loro osservanza.

Ringraziando per l'attenzione si rimane in attesa di un cortese e sollecito cenno di assicurazione.

IL PROCURATORE GENERALE

Giovanni Ilarda


IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Gloria Servetti
